

Legge regionale 31 luglio 2026, n. 17

Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla l.r. 60/1996.

(Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 31.07.2026)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 60/1996

Art. 2 Norma finanziaria

Art. 3 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Vista la direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ed, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 luglio 2026;

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 1 del d.lgs. 36/2003 dispone, tra le sue finalità, la volontà di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e di adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del d.lgs. 152/2006;
2. gli articoli 179 e 182 del d.lgs. 152/2006 stabiliscono che lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti;
3. l'articolo 182 bis, comma 1, lettera b), del d.lgs. 152/2006 stabilisce il cosiddetto "principio di prossimità", in forza del quale lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in uno degli impianti più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti nel territorio nazionale e gli impatti ambientali dovuti al trasporto e, altresì, al fine di incentivare ogni territorio a gestire i propri rifiuti il più vicino possibile alla fonte, rispettando i criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
4. in applicazione della disciplina statale di riferimento, è necessario disincentivare lo smaltimento in discarica, favorire il riciclo e il recupero, nonché ridurre la produzione complessiva di scarti e sovralli, limitando l'applicazione del tributo ridotto ai soli scarti e sovralli di provenienza regionale e intervenire in coerenza con l'articolo 3, comma 24, della l. 549/1995, che istituisce il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosiddetta "ecotassa";
5. è necessario salvaguardare e tutelare gli spazi di discarica già autorizzati, aumentando le aliquote per lo smaltimento in

discarica di alcuni rifiuti speciali;

6. è necessario proseguire nel percorso efficacemente intrapreso dalla Regione di riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti, anche al fine di rispettare gli obiettivi imposti dall'Unione europea;

7. è necessario, conseguentemente, modificare l'articolo 23 bis della l.r. 60/1996;

8. è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, posto che l'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995, prescrive che l'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione, entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo;

Approva la presente legge

Art. 1

Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 60/1996

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 bis della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549), è sostituita dalla seguente:

“ d) euro 21,00 a tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b); ”.

2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 è sostituita dalla seguente:

“ f) euro 21,00 a tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi stabili e non reattivi di cui all'articolo 7 quinquies, comma 1, lettera c), del d.lgs. 36/2003; ”.

3. Il comma 4 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

“ 4. Gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 2 per i rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera d). Le riduzioni previste non si applicano agli scarti e sovralli prodotti dagli impianti di selezione automatica, di riciclaggio o di compostaggio che operano al di fuori del territorio regionale. ”.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996, è aggiunto il seguente:

“ 4 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 quater della l.r. 25/1998 e in deroga a quanto previsto al comma 4, gli scarti e i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata provenienti dal territorio della Regione Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari ad euro 3,00 a tonnellata. ”.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1 sono stimate in euro 5.855.000,00 annui a partire dal 2027 e sono imputate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati” del bilancio regionale.

2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.